Credito d imposta Ricerca e Sviluppo slitta di un anno la restituzione senza sanzioni

Autore : Lelio Cacciapaglia

Categoria : In Pratica

Tagged as : albo dei certificatori, credito d imposta ricerca & sviluppo, prorogarestituzione

Data : 6 Novembre 2023

La imprese hanno ancora un anno di tempo per valutare se restituire il bonus R&S impropriamente utilizzato in compensazione entro il 22 ottobre 2021. L articolo 5, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 infatti, ha differito il versamento del credito d imposta (non spettante) utilizzato in compensazione al 22 ottobre 2021:

- in unica soluzione entro il 16 dicembre 2024, oppure;
- in 3 rate di pari importo, di cui la prima entro il 16 dicembre 2024 e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.

È stata, altresì, differita dal 30 novembre 2023 al 30 novembre 2024 la scadenza per la comunicazione del termine di riversamento del credito d imposta R&S.

Perché la (ulteriore) proroga

Lo slittamento di un anno è dovuto all assai tardivo (circolava in bozza già da un anno) DPCM (firmato il 19 settembre scorso) che istituisce l Albo dei certificatori a cui le imprese possono richiedere una certificazione preventiva che le conforti circa la legittimità e la rispondenza dell investimento realizzato alla disciplina di cui all articolo 3 del decreto-legge n. 145 2013: si tratta del vecchio credito d imposta R&S (ricerca fondamentale, industriale e sperimentale) riconosciuto alle imprese che hanno effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Accesso alla sanatoria - presupposti

La regolarizzazione, copre le sottoelencate irregolarità:

1. nei periodi d imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2019, hanno effettivamente svolto attività di R&S che, tuttavia, non presentavano i contenuti richiesti ai fini del credito d imposta;
2. nel periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, non hanno tenuto conto della norma di interpretazione (articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013)in base alla quale ai fini del calcolo del credito d imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano;
3. hanno commesso errori di calcolo o di individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

Sono invece escluse dalla regolarizzazione le condotte fraudolente, simulate, ovvero artatamente perfezionate tramite l utilizzo di documenti, contratti e documentazione contabile falsa o laddove manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

Atti di recupero definitivi

Non si può accedere alla regolarizzazione (senza sanzioni e interessi) se al 22 ottobre 2021 l utilizzo in compensazione, totale o parziale, del credito d imposta è già stato rilevato con un atto di recupero o con altri provvedimenti impositivi, resisi definitivi. Se, invece, l utilizzo in compensazione del credito è già stato accertato, con provvedimenti non ancora definitivi, è possibile utilizzare la procedura di riversamento solo aderendo interamente alle pretese impositive dell Agenzia.

Certificazione del credito R&S

L articolo 23, comma 2 del decreto legge n. 73 del 2022, consente alle imprese di chiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, non solo per il vecchio bonus R&S oggetto di sanatoria, ma anche delle (successive) attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica.

La certificazione avrà effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Senonché l operatività dell Albo presumibilmente richiederà alcuni mesi dal momento che dovrà essere emanato il regolamento dirigenziale attuativo che, tra l altro, stabilirà le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti.

I certificatori persone fisiche dovranno essere in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all oggetto della certificazione ed aver svolto nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda d iscrizione, comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti collegati all erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Meno stringenti i requisiti, per le imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca sviluppo e innovazione; centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0; centri di competenza ad alta specializzazione; poli europei dell innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence); università statali; università non statali legalmente riconosciute; enti pubblici di ricerca.

Le domande di iscrizione dovranno essere analizzate dal ministero, con adeguata istruttoria, prima del via libera. Una volta formatosi l albo le imprese interessate potranno contattare i certificatori, accordarsi con il

prezzo da corrispondere loro e fornire tutta la documentazione relativa all investimento da certificare.

C è solo da sperare che non occorra una ulteriore proroga rispetto a quella del 30 novembre 2024.